

PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO

ACCORDI AZIENDALI – C.C.P.L. 2006-2009

IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO STRAORDINARIO (artt. 25 e 26 CCPL 11 giugno 2007)

In data **3 SETTEMBRE 2010** presso la Sala riunioni della sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - via Degasperi, 79 -,

fra

Il Direttore Generale reggente – dott. Franco Debiasi – quale rappresentante legale dell'Azienda

e

le Organizzazioni Sindacali del personale non dirigente del Servizio Sanitario Provinciale
e la R.S.U.,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PREMESSA

In relazione alle politiche dell'orario di lavoro le Parti prendono atto della necessità di una revisione generalizzata delle modalità di organizzazione del tempo lavoro. Tuttavia, considerato che la modalità di determinazione dell'orario di lavoro è direttamente connessa all'organizzazione della struttura, si riservano di rivedere tali modalità a seguito della revisione organizzativa che verrà attuata dall'Azienda in attuazione dei principi già definiti dalla legislazione nazionale e in via di recepimento a livello provinciale.

Nell'immediato le Parti procedono invece ad una revisione della disciplina del lavoro straordinario. A tal fine prendono atto che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e che le relative prestazioni hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere previamente autorizzate dal relativo responsabile.

Conseguentemente è necessario programmare un progressivo e costante contenimento del ricorso a tale istituto attraverso una organizzazione del lavoro che permetta il conseguimento di tale obiettivo; a tal fine le Parti convengono sulla necessità che i responsabili definiscano una articolazione dell'orario di lavoro armonica tra i diversi profili professionali, tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

Pertanto le Parti concordano sull'esigenza di predisporre meccanismi di computo e conseguente liquidazione o recupero del lavoro straordinario, che consentano di rilevare l'entità del medesimo in ragione mensile ed annua, mantenendo la distinzione del maturato fra i diversi esercizi finanziari.

Preso atto che l'Amministrazione, con proprie circolari ID 101143950 di data 11 novembre 2009 ed ID 11631805 di data 2 febbraio 2010, ha disciplinato l'istituto del lavoro straordinario e supplementare, ivi inclusa l'istituzione della banca delle ore, nonché ha fornito chiarimenti operativi per detti istituti, le Parti convengono di sottoscrivere il presente protocollo le cui premesse sono parte integranti dello stesso.

Articolo 1

Modalità di articolazione dell'orario di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 66/2003

In situazioni che necessitano di assicurare la continuità del servizio o presentino connotazioni di emergenza documentate e motivate, le Parti convengono che l'Azienda possa ricorrere alla deroga della concessione di un periodo minimo di 11 ore di riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore, comunque non inferiore alle 9 ore.

L'Azienda - fermo restando che vi è l'impegno dell'Amministrazione a programmare una turnistica mensile che assicuri l'osservanza di un periodo minimo di 11 ore di riposo consecutive per ogni periodo di 24 ore - si impegna ad utilizzare la deroga prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 66/2003 e confermata dall'articolo 47, comma 5 quater, del CCPL 8 agosto 2000 come introdotto dal comma 2 dell'articolo 25 del CCPL 11 giugno 2007, nei seguenti casi:

1. necessità di garantire la continuità dei servizi resi all'utenza in situazioni che presentino carattere di transitorietà, urgenza e straordinarietà. L'Amministrazione si impegna a garantire nella successiva programmazione della turnistica situazioni lavorative che consentano il concreto recupero psico-fisico del dipendente;
2. accoglimento, in via del tutto eccezionale, di richieste del dipendente di modifica della propria turnistica per motivi personali e tali da comportare un periodo di riposo consecutivo inferiore alle 11 ore per ogni periodo di 24 ore. Il ricorso a tale deroga non può in ogni caso essere superiore a venti variazioni complessive annue, ovviamente ridotte in proporzione ai periodi non lavorati ed alle eventuali assenze.

L'Amministrazione si impegna a fornire un resoconto alle Parti sindacali, al termine di ogni esercizio, del ricorso alla deroga in presenza di situazioni di straordinarietà di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati.

Articolo 2

Lavoro notturno

Le Parti convengono che – con richiamo al comma 5 quinquies dell'art. 25 CCPL 11 luglio 2007, nonché all'art. 26 CCPL 11 luglio 2007 che ha introdotto l'articolo 47 bis al CCPL 8 agosto 2000 – ai fini del calcolo della durata media, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni prende in considerazione un arco temporale non superiore a tre mesi.

Il turno notturno può essere strutturato con un orario superiore alle otto ore, in deroga al primo alinea dell'art. 47 bis, comma 2, del vigente CCPL, purché i turni diurni nei medesimi servizi/unità operative, complessivamente sommati, non superino le 24 ore.

Articolo 3

Definizione di lavoro a turni

Per “lavoro a turni” si intende una organizzazione del lavoro in base alla quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane. Quindi per “lavoratore a turni” si intende qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.

Articolo 4

Definizione di lavoro straordinario e supplementare

Per “lavoro straordinario” si intende il lavoro prestato dal personale a tempo pieno oltre l’orario normale di lavoro, che è fissato in 36 ore settimanali. Tale concetto è esteso anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (limiti individuali e modalità di espletamento sono riportati all’art. 22 del CCPL 11 giugno 2007).

Per “lavoro supplementare” si intende l’attività svolta in aggiunta alla percentuale di orario fissata per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (limiti individuali e modalità di espletamento sono riportati all’art. 22 del CCPL 11 giugno 2007).

Articolo 5

Quantificazione del budget annuo di lavoro straordinario

All’inizio di ogni anno l’Azienda assegna a ciascuna Articolazione Organizzativa Fondamentale il budget di ore per lavoro straordinario autorizzato in base al dato dell’andamento storico della spesa e delle risorse economiche contrattuali e messe a disposizione dall’Azienda stessa.

A livello di A.O.F. verrà operato il riparto fra le rispettive Unità operative/Servizi che dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- livello di copertura della pianta organica della struttura;
- percentuale di assenze non sostituite;
- criticità non programmabili derivanti da situazioni di urgenza/emergenza.

Articolo 6

Autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario

Ciascun responsabile di Unità operativa/Servizio autorizza il lavoro straordinario solo in presenza di effettive necessità di servizio seguendo le procedure di seguito indicate:

- il lavoro straordinario deve essere autorizzato in via preventiva;
- può eccezionalmente essere data autorizzazione nel giorno successivo allo svolgimento dello straordinario qualora il medesimo sia dovuto a imprevedibili e contingenti esigenze di servizio limitatamente ai servizi sanitari o presso gli sportelli con apertura diretta al pubblico;
- l’eventuale lavoro straordinario originato da turni interi supplementari si considera implicitamente autorizzato.

Il responsabile di Unità operativa/Servizio può autorizzare nel limite del budget assegnato dal Direttore di A.O.F.:

- a. per ciascun dipendente a tempo pieno: un numero di ore annue non superiore a 180. Il Direttore del Personale e Sistemi Informativi, su specifica relazione motivata del Direttore di A.O.F., potrà autorizzare lo svolgimento di un numero di ore superiore, nel limite comunque massimo individuale di n. 250 annue, per un numero di dipendenti a tempo pieno non superiore al 5% del personale in servizio. Il relativo monte ore va riservato per fronteggiare situazioni di emergenza non preventivabili, derivanti da esigenze di carattere eccezionale e non governabili attraverso altri strumenti di organizzazione del lavoro;
- b. per ciascun dipendente a tempo parziale orizzontale: 80 ore annuali elevabili a 120 ore annue;
- c. per ciascun dipendente a tempo parziale verticale: 20 ore annuali elevabili a 40 ore annue.

Articolo 7

Anticipo e prolungamento dell'orario di servizio

L'entrata anticipata in servizio, anche nel caso di orario di lavoro articolato su turni, non origina lavoro straordinario salvo motivata, specifica e preventiva autorizzazione del responsabile di Unità Operativa/Servizio, per particolari e contingenti impegni lavorativi.

I prolungamenti dell'orario ordinario di lavoro potranno essere riconosciuti per le seguenti motivazioni e con le seguenti modalità:

1. PASSAGGI DELLE CONSEGNE AL TERMINE DEL TURNO:

- a. personale turnista operante nelle unità operative di degenza funzionanti sulle 12 o 24 ore con posti letto e personale operante in Pronto Soccorso: ai fini dell'omogeneizzazione dei comportamenti, laddove non sia prevista una sovrapposizione di turni dedicata allo scopo, si fissano i seguenti "tempi di consegna":
 - ✓ fino a 30 posti letto: massimo 20 minuti;
 - ✓ oltre i 30 posti letto: massimo 30 minuti;
 - ✓ unità operative di terapia intensiva (Rianimazione e U.C.I.C.): massimo 20 minuti sino a 6 posti letto, massimo 30 minuti oltre i 6 posti letto.

Tale funzione è effettuata a cura dell'unità infermieristica – e, eventualmente, di un OSS, ove previsto in base all'organizzazione interna dell'unità operativa - che ha la responsabilità dell'assistenza ai pazienti assegnati all'area assistenziale di riferimento.

Il prolungamento di orario derivante dai tempi di consegna, entro i limiti sopra indicati, è riconosciuto e non necessita di autorizzazione; gli eventuali prolungamenti di orario eccedenti detti limiti potranno essere riconosciuti quale lavoro straordinario esclusivamente previa autorizzazione del responsabile e solamente se eccedenti i 20 minuti dal termine del periodo di passaggio delle consegne (es.: 20+20 o 30+20).

2. ESIGENZE DI SERVIZIO:

- a. personale sanitario turnista non rientrante nel punto 1) e tutto il personale non turnista:
si potranno riconoscere esclusivamente i prolungamenti dell'orario di servizio superiori ai 20 minuti, previa autorizzazione del responsabile dell'Unità Operativa/Servizio, il quale verificherà la compatibilità dell'attività aggiuntiva espletata con il budget di esercizio assegnato.

In caso di passaggio da una tipologia contrattuale da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è prevista la chiusura contabile in corso dell'anno. Vengono pertanto liquidate le ore accumulate e azzerata la banca ore. A decorrere dall'1.01.2010, l'Azienda provvede ad inserire tale clausola nei contratti di part time individuali.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale reggente FIRMATO
(dott. Franco Debiasi)

per le Organizzazioni sindacali

C.G.I.L. F.P. Sanità	FIRMATO
C.I.S.L. - F.P.S.	FIRMATO
Fe.N.A.L.T.	FIRMATO
NURSING-UP	FIRMATO
U.I.L.-F.P.L. Sanità	NON FIRMATO

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea RSU nella seduta di data 17 dicembre 2010 con verbale nr. 6.